

R.G. 4080\2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **4080/2020**

Il Giudice designato dott. Mariarosa Pipponzi,
nella causa promossa

da

FONDAZIONE GUIDO PICCINI ONLUS (C.F. 93006670173), con sede in Calvagese della Riviera (BS – 25080) via Terzago 11, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* Damiano Galletti parte di

A.S.G.I. ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (07430560016), con sede legale in Torino (TO), via Gerdil n. 7, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* avv. Lorenzo Trucco

Parti rappresentate e difese dagli avvocati Alberto Guariso (GRSLRT54S15F205S) e Livio Neri (NRELVI73P16F205H) ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi a Milano in Viale Regina Margherita n. 30

Ricorrenti

contro

COMUNE DI BONATE SOPRA in persona del sindaco pro tempore con sede in Bonate Sopra (BG), Piazza Vittorio Emanuele II, 5 (P.IVA 00246860167) in persona Sindaco pro tempore, Arch. Massimo Ferraris, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Fratus del Foro di Bergamo, presso il cui Studio elegge domicilio in Seriate (BG), via Marconi 46, come da mandato allegato telematicamente al presente atto

Resistente

letto il ricorso ex art. 700 cpc depositato in data 15 aprile 2020 ;
accolta la domanda con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 28 aprile 2020;
viste le note depositate dalla difesa di parte ricorrente nel termine assegnato e la documentazione allegata;
dato atto che della tempestiva costituzione di parte convenuta;
all'esito del termine concesso per la trattazione cartolare ex art. 83 comma 7 lett. h d.l. n. 18/2020 convertito in legge n.27\202 ;
pronunzia la seguente

ORDINANZA

RILEVATO CHE

Con ricorso - depositato in data 14 aprile 2020 e assegnato alla sottoscritta in data 27 aprile 2020 – la FONDAZIONE GUIDO PICCINI ONLUS e l' A.S.G.I. ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE avevano lamentato la natura discriminatoria della delibera di Giunta del Comune di Bonate Sopra n. 33 del 6/4/2020 pubblicata in data 10/4/2020 (ved allegato doc.3 fascicolo ricorrente) esponendo che: a) siffatta delibera aveva approvato le modalità per l'erogazione delle somme assegnate al Comune di Bonate Sopra nell'ambito delle risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare sotto forma di "buoni spesa" stanziati con OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020; b) tale erogazione era attuata mediante la stesura di una graduatoria stilata sulla base di specifici criteri individuati nell'all'allegato 1 di detta delibera, rubricato "Disciplinare per la concessione del buono spesa di cui all'OCDPC n.658 del 29/03/2020", che al suo art. 4 così dispone: *"I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposita graduatoria stilata dal Servizio Sociale sulla base del presente disciplinare che fissa i criteri generali, approvati dalla Giunta Comunale, di seguito elencati: a. residenza nel Comune di Bonate Sopra, ivi compresi cittadini stranieri con premesso di soggiorno illimitato o di lungo periodo ;b. contributi pubblici percepiti; c. reddito familiare; d. giacenza conto corrente e. attuale situazione lavorativa f. presenza di minori g. abitazione"* ; c) eccetto che per il criterio *sub a)*, tutti gli altri garantiscono, ai sensi del comma 2 del cit. articolo 4, l'assegnazione di un differente punteggio (da 2 a 12 punti) atto alla costruzione della predetta graduatoria; d) al comma 3 del cit. articolo 4, è altresì disposto che: **"Sono automaticamente esclusi dall'inserimento in graduatoria e quindi dall'assegnazione del buono spesa coloro che presentano le seguenti condizioni: - cittadini residenti privi di permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità"**; d) i termini per la presentazione delle domande sono stati fissati dal Comune nel periodo 9 –13 aprile (ved art. 3 in allegato 1 fascicolo ricorrente); e) del contenuto delle descritte condizioni di accesso è stato dato pubblico avviso, in data 7/4/2020, mediante il sito web del Comune al link:http://www.comune.bonatesopra.bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10459(ved. allegato doc.4) poi rimosso una volta spirato il termine per le domande; f) alla luce di tale limitazione sono esclusi dal sussidio tutti i cittadini stranieri domiciliati nel Comune che non siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che verosimilmente si aggiravano sulle 200 persone, dato desumibile dalla applicazione della percentuale dei titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sul numero di stranieri presenti nel territorio del Comune convenuto;

la sottoscritta, con provvedimento emesso inaudita altera parte, ritenuto sussistente il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora* , ha: 1) **accertato** il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Bonate Sopra e per esso dalla sua Giunta Comunale, consistente nell'aver emanato la delibera n. 33 del 6/4/2020 (pubblicata in data 10/4/2020) con la quale sono stati adottati criteri e modalità di selezione delle domande per l'erogazione delle risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare sotto forma di "buoni spesa", ai sensi della Ordinanza della Protezione civile 658/2020, nella parte in cui tali criteri contengono, per gli stranieri extra UE, il requisito del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 TU immigrazione (art. 4, commi 1 e 3 dell'Allegato 1) anziché dei soli requisiti relativi alla condizione di disagio economico e alla domiciliazione nel territorio comunale; 2) ha **ordinato** al Comune di Bonate Sopra in persona del Sindaco *pro tempore* di riformulare i criteri e le modalità in questione di cui all'Allegato 1 della delibera n. n. 33 del 6/4/2020 (pubblicata in data 10/4/2020) senza le clausole di

cui sopra, consentendo la presentazione di nuove domande, prefissando termine idoneo e attribuendo ai nuovi richiedenti il medesimo importo attribuito ai primi richiedenti che si trovassero nella medesima condizione applicando per gli uni e per gli altri i medesimi criteri;

il Comune di Bonate Sopra, nel costituirsi in giudizio, ha dato atto di aver immediatamente ottemperato all'ordine del giudice il 30.04.2020 e di aver rettificato l'ordinanza eliminando non solo il criterio degli stranieri con permesso di soggiorno illimitato o lungo soggiornanti ma inserendo accanto al criterio della residenza anche quello del domicilio nel territorio comunale;

il Comune di Bonate Sopra ha altresì sottolineato di non aver inteso porre in essere alcun comportamento discriminatorio bensì di aver inteso soddisfare le necessità di tutte le persone più bisognose e vulnerabili dimoranti nel suo territorio attraverso modalità che analiticamente descriveva e segnatamente avvalendosi sia del canale istituzionale sia del canale rappresentato dalle Caritas Parrocchiali, le quali avrebbero potuto elargire gli aiuti alimentari senza nessun requisito selettivo;

il Comune di Bonate Sopra ha concluso chiedendo che il giudice dichiarasse cessata la materia del contendere a spese compensate ;

parte ricorrente , nelle note di replica, pur prendendo atto della modifica operata con delibera n. 43 del 30.4.2020, per i criteri di accesso al beneficio oggetto di causa si è opposta alla declaratoria di cessata materia del contendere evidenziando che: l'art. 669-*sexies*, comma 2 cpc impone che il decreto emesso *ante causam* venga confermato; in mancanza di formale conferma, perderebbe efficacia e perderebbe dunque l'effetto vincolante nei confronti dell'amministrazione; non potevano essere compensate le spese di lite alla luce del comportamento del Comune convenuto che, pur in presenza della missiva inoltratagli in data 9 aprile 2020 dall'ASGI per evidenziare la illegittimità della delibera stessa ed il suo carattere discriminatorio, aveva ritenuto di mantenere ferma la sua decisione;

OSSERVA

che la parte convenuta ha ottemperato all'ordine di rettifica della delibera di Giunta emessa in violazione degli articoli 2 l'art. 2, comma 1 e 2 TU immigrazione nonché dell'articolo 41 TU e, per quanto concerne invece i titolari di protezione internazionale o nazionale ed i richiedenti asilo, degli articoli 5 comma 3 e 27 D.Lgs 251/2007;

che tale violazione costituisce discriminazione come precisato nel decreto emesso *inaudita altera parte* ;

che il Comune di Bonate di Sopra, nel costituirsi in giudizio, non ha riconosciuto le ragioni delle associazioni ricorrenti ed anzi ha ribadito la legittimità della scelta in origine operata di utilizzare un canale istituzionale (quello appunto di cui alla delibera ora rettificata) e quello delle Caritas Parrocchiali ;

che, pertanto, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere;

che parte convenuta peraltro né ha offerto elementi di fatto o di diritto atti alla revoca del provvedimento emesso *inaudita altera parte*, né ha formulata richiesta di revoca ;

che pertanto il provvedimento emesso *inaudita altera parte* va confermato;

che le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, vanno poste a carico dello stesso Comune di Bonate Sopra perché le associazioni ricorrenti sono state costrette ad agire in giudizio per ottenere tutela. Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio che l'ASGI in data 9 aprile 2020 aveva segnalato i profili di illegittimità della delibera emessa;



Quanto alla prosecuzione del giudizio si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 669 octies 5 comma cpc, in quanto l'ordine all'Amministrazione di rettificare la delibera, nella specie ottemperato, è idoneo ad anticipare gli effetti della decisione nel merito, fermo ovviamente il diritto della parte che ne abbia interesse di comunque avviare il giudizio di merito.

P.Q.M.

conferma il decreto emesso in data 28/4/2020;

condanna il Comune di Bonate Sopra a rifondere alle associazioni ricorrenti le spese di lite che liquida in complessive euro 2000,00 oltre IVA, Cpa e spese generali al 15% con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Visto l'art. 669 octies 5 comma cpc non concede termine per l'instaurazione della causa di merito;
Si comunichi.

Così deciso in Brescia il 19 maggio 2020

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi

